



Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT. N. 12044 /REP.N. 281 DEL 18 DIC. 2018

Oggetto: Comune di Setzu - "Lavori di riqualificazione idraulica del tratto tombato del Rio Srubireddu". Approvazione dello studio di compatibilità idraulica.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. 7 gennaio 1977, recante "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali*" e ss.mm.ii;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998 n.31 recante "*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione*" e ss.mm.ii;
- VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19 inerente "*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I).
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n. 102 concernente l'"Assetto organizzativo della Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico della Presidenza della Regione";
- VISTE** le norme di attuazione del PAI vigenti;
- VISTA** la comunicazione prot. n. 3292 del 28/09/2018 (acquisita al prot. ADIS n. 9029 del 02/10/2018) con cui il Comune di Setzu ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica per i lavori in oggetto al fine dell'ottenimento del parere in sede di conferenza di servizi;
- VISTE** le richieste di integrazioni prot. ADIS n. 9374 del 10/10/2018, 10655 del 14/11/2018 e 11568 del 05/12/2018 e le conseguenti integrazioni documentali



trasmesse dal Comune di Setzu con le comunicazioni prot. n. 3676 del 25/10/2018 (prot. ADIS n. 10075 del 29/10/2018), 4002 del 27/11/2018 (prot. ADIS n. 11273 del 28/11/2018) con la quale è stata anche indetta la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c.2 della L. 241/1990 per il giorno 15/12/2018, e la PEC del Comune di Setzu del 06/12/2018 (prot. ADIS n. 11713 del 10/12/2018).

CONSIDERATO che il progetto in argomento prevede la realizzazione di interventi di adeguamento per la sicurezza sul canale tombato nel Rio Srubireddu nel Comune di Setzu, consistenti nella realizzazione di alcuni pozzetti d'ispezione e nell'adeguamento della sezione della condotta iniziale tramite la sostituzione con un collettore circolare più ampio;

CONSIDERATO che sulla base della cartografia PAI vigente gli interventi in argomento ricadono in un'area individuata a pericolosità idraulica Hi4 molto elevata dallo studio redatto ai sensi dell'art. 8 c.2 delle NA del PAI trasmesso dal Comune di Setzu con comunicazione prot. n. n. 4655 del 02/12/2016 (prot. ADIS n. 11900 del 05/12/2016), attualmente in istruttoria presso lo scrivente servizio, per il quale sono state richieste integrazioni con la comunicazione ADIS prot. n. 5943 del 04/07/2018, e che pertanto si applicano le previsioni dell'art. 27 delle NA del PAI;

CONSIDERATO che per il suddetto intervento è stato predisposto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 delle Norme di Attuazione del PAI;

CONSIDERATO che lo "Studio di compatibilità idraulica" relativo ai "Lavori di riqualificazione idraulica del tratto tombato del Rio Srubireddu" redatto dal Dott. Ing. Giordano Fadda iscritto al n. 5956 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, e dal dott. Geol. Alessandro Stancari iscritto al n. 541 dell'Ordine dei geologi della Regione Sardegna, proposto dal Comune di Setzu per l'approvazione ai sensi dell'art. 23 comma 6 lett. a) e b) delle NA del PAI, è composto dai seguenti elaborati:

- A01 - Relazione generale
- A02 - Relazione idraulica – Rev.1;
- A03 – Relazione geologica;
- G.02 – Carta della pericolosità idraulica e reticoli idrografici;



- G.05 - Ubicazione aste e sezioni idrauliche di calcolo;
- G.06 - Carta pericolosità idraulica – stato attuale;

CONSIDERATO che sulla base di quanto riportato nel suddetto "Studio di compatibilità idraulica" gli interventi rispettano le previsioni dell'art. 23 c. 9 delle NA del PAI, in quanto miglioreranno le condizioni di funzionalità del canale tombato esistente garantendo l'aumento della portata massima smaltibile dal canale e la diminuzione del livello idrico nel tratto considerato, e non aumenteranno le condizioni di rischio idraulico a monte dell'intervento;

CONSIDERATO che nello studio viene dichiarata l'ammissibilità degli interventi previsti ai sensi dell'art. 27 c. 3 lett. d) delle NA del PAI in quanto "*interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali*";

CONSIDERATO che gli interventi rientrano tra le misure strutturali previste dall'art. 9 della "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti" aggiornata con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 17/10/2017;

VISTA la relazione istruttoria sullo "Studio di compatibilità idraulica" redatta dal Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico, a conclusione della quale si esprime un parere favorevole all'approvazione del suddetto "Studio di compatibilità idraulica";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 c. 3 della L.R. 19/2006, il Direttore generale dell'Agenzia di distretto idrografico regionale svolge le funzioni di Segretario generale dell'Autorità di bacino

DETERMINA

ART. 1 di approvare lo Studio di compatibilità idraulica relativo ai "Lavori di riqualificazione idraulica del tratto tombato del Rio Srubireddu".

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative Norme di Attuazione. Tale perimetrazione potrà essere modificata solo a seguito dell'approvazione di un eventuale apposito studio di variante, presentato in conformità di quanto previsto all'art. 37 delle NA del PAI.

Si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, "*In sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

12064 281 18 DIC. 2018
DETERMINAZIONE PROT. N. ____ / REP.N. ____ DEL ____


sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".

Inoltre ai sensi dell'art. 4 comma 13 il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 25 delle vigenti NA del PAI e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 380/2001, ex art. 2 della L. n. 64/1974 e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario generale

Ing. Alberto Piras



M. Melis/ Dir. Serv. Dif. Suolo, Ass. Idrog. e Gest. Alluv.

L. Manigas/ Serv. Dif. Suolo, Ass. Idrog. e Gest. Alluv.

